

Deliberazione della Giunta Regionale 14 luglio 2025, n. 14-1365

Approvazione dei criteri di riequilibrio per la ripartizione del Fondo regionale per la gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, ai sensi dell'art. 35 della legge regionale n. 1/2004, annualità 2025. Euro 44.685.424,70 sul capitolo n. 153157 del bilancio regionale 2025-2027 e primi indirizzi per l'utilizzo delle risorse del Fondo Nazionale politiche sociali a valere ...



Seduta N° 88

Adunanza 14 LUGLIO 2025

Il giorno 14 del mese di luglio duemilaventicinque alle ore 10:15 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Elena Chiorino Vice Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Federico Riboldi, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori
Maurizio Raffaello MARRONE

DGR 14-1365/2025/XII

OGGETTO:

Approvazione dei criteri di riequilibrio per la ripartizione del Fondo regionale per la gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, ai sensi dell'art. 35 della legge regionale n. 1/2004, annualità 2025. Euro 44.685.424,70 sul capitolo n. 153157 del bilancio regionale 2025-2027 e primi indirizzi per l'utilizzo delle risorse del Fondo Nazionale politiche sociali a valere sulla legge regionale n. 17/2022 (euro 10.000.000,00 su capitolo 152990).

A relazione di: (Marrone), Chiorino

Premesso che:

l'art. 35, comma 7, della legge regionale, 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento) istituisce il Fondo regionale per la gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali (successivamente indicato come Fondo regionale), nel quale confluiscono le risorse proprie della Regione e le risorse trasferite dallo Stato;

il comma 8 dello stesso articolo prevede che tale fondo venga annualmente ripartito fra gli Enti gestori delle attività socio-assistenziali, secondo criteri di riparto individuati dalla Giunta Regionale, informata la competente Commissione consiliare.

Dato atto che:

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 14-714 del 29 settembre 2010 dispone, ai fini della ripartizione del suddetto fondo, i seguenti criteri di destinazione delle risorse:

- 35% in base alla popolazione residente;

- 25% in base agli anziani ultra settantacinquenni residenti;
 - 25% in base ai minori residenti;
 - 15% in modo inversamente proporzionale al rapporto popolazione/superficie territoriale;
- tale provvedimento stabilisce inoltre di demandare ad apposita deliberazione annuale della Giunta Regionale la definizione di modalità di riequilibrio delle assegnazioni che per l'anno 2024 risultano definite con deliberazione della Giunta Regionale n. 44-8660 del 24 maggio 2024 secondo i seguenti criteri:
- l'attribuzione agli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali delle risorse afferenti al suddetto Fondo regionale, in misura proporzionale alle quote 2023 (quote risultanti dall'applicazione delle deliberazioni della Giunta Regionale n. 14-714/2010 e n. 19-7245 del 17/7/2023);
 - l'attribuzione con i criteri di ripartizione previsti dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 127-4470 del 20 novembre 2006 e s.m.i, agli Enti stessi, per le funzioni relative ai non vedenti, agli audiolesi, ai figli minori riconosciuti dalla sola madre, ai minori esposti all'abbandono, ai figli minori non riconosciuti (ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge regionale n. 1/2004) della somma trasferita dalle Province, pari ad euro 6.300.000,00.

Dato atto, altresì, che la legge regionale 28 ottobre 2022 n. 17 (Allontanamento zero. Interventi a sostegno della genitorialità e norme per la prevenzione degli allontanamenti dal nucleo familiare d'origine) prevede, all'articolo 15 che "Per gli esercizi successivi al 2024, agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118".

Tenuto conto che l'art. 4, comma 2 lettera c) della legge "Allontanamento zero" prevede che venga destinata, per gli anni successivi al 2023 e 2024, una quota non inferiore ad euro 20.000.000,00, delle risorse del sistema integrato dei servizi sociali e delle politiche familiari, per sostenere le azioni di prevenzione all'allontanamento familiare.

Preso atto che con Decreto Interministeriale del 2 aprile 2025, è stato adottato il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2024-2026 e il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per il triennio 2024-2026, e sono state ripartite alla Regione Piemonte € 29.616.142,85, per l'annualità 2024 ed € 28.172.574,49, per le annualità 2025 e 2026, del Fondo Nazionale Politiche Sociali (F.N.P.S), la cui erogazione sarà disposta, con successivi provvedimenti, dai Settori competenti, previa delibera di programmazione e riparto.

Dato atto, inoltre, che le risorse statali del F.N.P.S concorrono alla composizione del Fondo regionale per la gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali (art. 35 della l.r. 1/2004) e che le stesse vengono ripartite secondo i medesimi criteri, adottati per le risorse regionali, ad eccezione delle quote destinate all'attuazione del LEPS PIPPI e del Servizio per l'affidamento familiare i cui criteri sono definiti nell'atto di programmazione del fondo medesimo per il triennio 2024-2026.

Tenuto altresì conto che con DGR n. 9-1266 del 23 giugno 2025 sono stati approvati i criteri, di cui all'allegato 1 della predetta deliberazione e le modalità di riparto delle risorse del Fondo Statale, di cui all'allegato 2 della stessa, per finanziare interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare, si rende necessario, sulla base delle valutazioni istruttorie regionali ,finanziare tali interventi, anche con risorse regionali quantificate in 5.000.0000,00, da assegnare secondo i criteri predisposti dal settore regionale competente che ha tenuto conto dei criteri di utilizzo, adottati per il riparto del fondo nazionale per tali attività, come risulta dall' allegato 1 alla presente deliberazione.

Dato atto, infine, che in data 01 luglio 2025 si è svolto l'incontro in videoconferenza tra l'Amministrazione regionale, il Coordinamento degli Enti gestori, l'Anci e le Organizzazioni Sindacali, durante il quale è stato concordato di mantenere invariati, per l'anno 2025, i vigenti criteri di ripartizione del Fondo regionale e della somma di euro 6.300.000,00 per l'esercizio delle competenze previste dall'art. 5, comma 4, della legge regionale n. 1/2004, al fine di garantire continuità nell'erogazione dei servizi socio-assistenziali.

Considerato che nel corrente esercizio finanziario, a fronte di uno stanziamento di competenza nel bilancio di previsione finanziario 2025, approvato con la legge regionale n. 2/2025, pari ad € 44.685.424,70 sul capitolo n. 153157 "Fondo regionale per la gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali (art. 35 della l.r. 1/2004)" a cui si affiancano le risorse statali che si renderanno disponibili, è necessario – come emerso a seguito dell'istruttoria degli uffici regionali competenti e come concordato nelle suddette consultazioni – assumere i seguenti criteri di riequilibrio:

- le risorse afferenti al suddetto Fondo pari a complessivi euro 44.685.424,70, di cui all'art. 35 della l.r. n. 1/2004 - per evitare eccessive alterazioni nella stabilità della gestione locale - vengono attribuite e ripartite agli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali in misura proporzionale alle quote attribuite nell'anno 2024 (risultanti dall'applicazione dei parametri delle deliberazioni della Giunta Regionale n. 14- 714/2010 e n. 44-8660 del 24 maggio 2024); tale ripartizione avverrà sulla base dell'effettivo assetto territoriale degli Enti medesimi nell'anno 2025;
- per le competenze dell'art. 5, comma 4, della l.r. n. 1/2004, per le funzioni relative ai non vedenti, agli audiolesi, ai figli minori riconosciuti dalla sola madre, ai minori esposti all'abbandono, ai figli minori non riconosciuti viene ripartita agli Enti gestori delle attività socio-assistenziali la somma di € 6.300.000,00, ricompresa nelle risorse afferenti al Fondo regionale suddetto, secondo le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 127-4470/2006 e s.m.i, corrispondente al trasferimento storico effettuato dalle Province, i cui criteri di riparto vengono confermati con il presente provvedimento, per l'anno 2025, sulla base dell'effettivo assetto territoriale degli Enti medesimi nell'anno 2025;
- per l'attuazione degli interventi previsti dalla l.r. 28 ottobre 2022 n. 17 (Allontanamento zero. Interventi a sostegno della genitorialità e norme per la prevenzione degli allontanamenti dal nucleo familiare d'origine), di stanziare la somma di euro di € 20.000.000 agli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali, secondo i criteri di riequilibrio definiti nel presente provvedimento e sulla base dell'effettivo assetto territoriale degli Enti medesimi nell'anno 2025, così distribuita:
 1. una quota pari ad € 10.000.000, a valere sulle risorse regionali, su uno stanziamento complessivo pari ad € 38.385.424,70, sul capitolo di spesa n. 153157 della Missione 12 Programma 12.07;
 2. una quota pari ad € 10.000.000 a valere sul Fondo Nazionale Politiche Sociali, annualità 2025 su uno stanziamento complessivo di euro 26.573.679,49 sul capitolo di spesa n.152990 della Missione 12 Programma 12.07;
- per il finanziamento degli interventi finalizzati all'attività di cura non professionale del caregiver familiare, di ripartire, per l'annualità 2025, la somma di euro 5.000.000,00 su uno stanziamento complessivo pari ad € 38.385.424,70, sul capitolo di spesa n. 153157 della Missione 12 Programma 12.07, agli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali, secondo i criteri di riequilibrio definiti nel presente provvedimento e sulla base dell'effettivo assetto territoriale degli Enti medesimi nell'anno 2025;
- le risorse statali, ripartite alla Regione Piemonte, per l'annualità 2025, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali saranno trasferite, a seguito degli esiti della rendicontazione effettuata dagli Ambiti territoriali, iscritti nel registro SIOSS, a cui afferiscono gli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali, corrispondenti al 75% della quota FNPS relativa al 2023 e al 100%

della quota 2022, e sono subordinate alla variazione di bilancio finalizzata a recepire gli stanziamenti dei fondi statali in entrata sul capitolo n. 24475/2025 ed in uscita sul capitolo n. 152990/2025 della Missione 12, Programma 12.07 (Fondo Nazionale Politiche Sociali), la cui erogazione sarà disposta con successivi provvedimenti dal Settore competente, in misura proporzionale alle quote attribuite nell'anno 2024 sulla base dell'effettivo assetto territoriale degli Enti medesimi nell'anno 2025, previa delibera di programmazione.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari ad euro 26.573.679,49 sono esclusivamente quelli statali sopra riportati.

Ritenuto, pertanto, a seguito dell'istruttoria sopraillustrata, approvare i criteri per il riparto agli Enti gestori delle attività socio-assistenziali del Fondo regionale, di cui all'art. 35 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1, e approvare i primi indirizzi per l'utilizzo delle risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali a valere sulla l.r. 17/2022 (euro 10.000.000,00 su capitolo 152990) .

Informata con nota protocollo n. 25798 del 10/07/2025 la competente Commissione consiliare, ai sensi dell'art. 35, comma 8, della legge regionale n. 1/2004;

Visti:

- la legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 “Norme per la realizzazione del Sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento”;
- il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 118 (“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”);
- l'art. 16 della legge regionale 23 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 14-714 del 29 settembre 2010 “Approvazione di criteri transitori per la ripartizione del Fondo regionale di cui all'art. 35, comma 7 della legge regionale n. 1/2004”;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 44-8660 del 24 maggio 2024 “Approvazione, per l'anno 2024, dei criteri di riequilibrio per la ripartizione del Fondo regionale per la gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, ai sensi dell'art. 35, comma 7, della legge regionale n. 1/2004”;
- la legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- gli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA.”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 37-615 del 20 dicembre 2024 "D.Lgs. n. 286/1999. Disposizioni, in conformità alla D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024, sulle attività di ragioneria relative al controllo preventivo di regolarità contabile afferenti alle proposte di deliberazione della Giunta regionale e di provvedimenti del Presidente della Regione (decreti e ordinanze). Revoca della D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 11-739 del 31 Gennaio 2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2025;
- la Legge regionale 27 febbraio 2025, n. 2 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027”;

- la D.G.R. 12-852/2025/XII del 3 marzo 2025, avente per oggetto "Legge regionale 27 febbraio 2025, n. 2 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027".Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027", che assegna la competenza 2025 delle risorse del suddetto capitolo di spesa n. 153157.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

1. di stabilire che per l'anno 2025 le risorse afferenti al Fondo regionale, di cui all'art. 35 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1, composto da risorse regionali, il cui stanziamento di competenza 2025 è pari ad € 44.685.424,70 sul capitolo n. 153157 della Missione 12 Programma 12.07, e dalle risorse statali che si renderanno disponibili all'iscrizione negli stanziamenti di competenza (Fondo Nazionale Politiche Sociali) della medesima Missione e Programma, vengano assegnate e ripartite agli Enti gestori delle attività socio-assistenziali in misura proporzionale alle quote attribuite nel 2024, in conformità all'applicazione dei parametri definiti dalle deliberazioni della Giunta Regionale n. 14-714/2010 e n. 44-8660 del 24/05/2024 e sulla base dell'effettivo assetto territoriale degli Enti medesimi nell'anno 2025;
2. di stabilire che per le competenze previste dall'art. 5, comma 4, della legge regionale n. 1/2004, venga destinata la somma di € 6.300.000,00, ricompresa nelle risorse afferenti al Fondo regionale suddetto, da ripartirsi agli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali, secondo le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 127-4470/2006 e s.m.i., i cui criteri di riparto vengono confermati con il presente provvedimento, per l'anno 2025, sulla base dell'effettivo assetto territoriale degli Enti medesimi nell'anno 2025;
3. di stabilire che per l'attuazione degli interventi previsti dalla l.r. 28 ottobre 2022 n. 17 (Allontanamento zero. Interventi a sostegno della genitorialità e norme per la prevenzione degli allontanamenti dal nucleo familiare d'origine) venga destinato un importo complessivo pari ad euro 20.000.000,00, da ripartire agli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali, secondo i criteri di riequilibrio di cui alle DGR n. 14-714/2010 e n. 44-8660 del 24/05/2024 e confermati con il presente provvedimento e sulla base dell'effettivo assetto territoriale degli Enti medesimi nell'anno 2025, così distribuito:
 - una quota pari ad € 10.000.000, a valere sulle risorse regionali, su uno stanziamento complessivo pari ad € 38.385.424,70, sul capitolo di spesa n. 153157 della Missione 12 Programma 12.07;
 - una quota pari ad € 10.000.000 a valere sul Fondo Nazionale Politiche Sociali, annualità 2025 su uno stanziamento complessivo di euro 26.573.679,49 sul capitolo di spesa n.152990 della Missione 12 Programma 12.07;
4. di stabilire che la rendicontazione della suddetta somma complessiva di € 20.000000, finalizzata all'attuazione degli interventi previsti dalla l.r. 28 ottobre 2022 n. 17, venga effettuata dagli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali, afferenti agli Ambiti territoriali (ATS), secondo la seguente ripartizione:
 - la quota a valere sulle risorse regionali di € 10.000.000 sulla piattaforma regionale "Servizi per la rendicontazione degli Enti gestori", secondo le disposizioni e modalità di cui alla D.G.R. n. 2-3117 del 23/4/2021;

- la quota a valere sulle risorse del FNPS di € 10.000.000, assegnata agli ATS, sulla piattaforma ministeriale SIOSS, nella specifica schede “Rendicontazione FNPS” relativa all’annualità 2025, nella macroattività dell’area famiglie e minori;
5. di stabilire che una quota pari ad € 10.000.000 a valere sul Fondo Nazionale Politiche Sociali, annualità 2025 su uno stanziamento complessivo di euro 26.573.679,49 sul capitolo di spesa n.152990 della Missione 12 Programma 12.07 è subordinata alla variazione di bilancio, finalizzata a recepire gli stanziamenti dei fondi statali in entrata sul capitolo n. 24475 ed in uscita sul capitolo n. 152990 della Missione 12, Programma 12.07 (Fondo Nazionale Politiche Sociali), previa delibera di programmazione;
 6. di stabilire che per il finanziamento degli interventi finalizzati all’attività di cura non professionale del caregiver familiare venga destinato, sulle risorse regionali, un importo complessivo pari ad euro 5.000.000, su uno stanziamento complessivo pari ad € 38.385.424,70, da ripartire agli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali, secondo i criteri di riequilibrio definiti nel presente provvedimento e sulla base dell’effettivo assetto territoriale degli Enti medesimi nell’anno 2025;
 7. di stabilire che i contributi di cui al punto 6 per il finanziamento delle attività di cura non professionale, saranno erogati dagli Enti Gestori eroghino secondo le modalità previste nell’allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
 8. di demandare al dirigente del Settore Programmazione socio assistenziale e socio sanitaria, standard di servizio e qualità della Direzione Welfare l’adozione di tutti gli atti necessari per l’attuazione della presente deliberazione;
 9. che il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della Legge regionale n. 22/2010.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

DGR-1365-2025-All_1-ALLEGATO_1.pdf

1.



Allegato

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

RISORSE DESTINATE AGLI INTERVENTI A SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE.

Annualità di finanziamento Fondo Regionale Politiche Sociali: 2025

La figura del caregiver familiare rappresenta sempre più, nell'attuale rete di servizi socio-sanitari territoriali, uno snodo centrale per permettere il mantenimento a domicilio della persona non autosufficiente.

A livello nazionale, tuttavia, persiste la delicata questione giuridica che caratterizza il riconoscimento dell'attività del caregiver familiare. Sebbene l'articolo 1, comma 255, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, fornisca una chiara definizione di "caregiver familiare", il quadro normativo nazionale si trova attualmente in una fase di ampio dibattito per addivenire all'introduzione di una specifica legislazione volta a riconoscere l'attività prestata da tale figura. Questa lacuna significa che, pur potendo erogare contributi per il lavoro di cura svolto da operatori professionisti o per l'acquisto di servizi specialistici, la possibilità di destinare un contributo economico diretto al familiare che svolge l'assistenza è un tema ancora in discussione e non completamente normato in via generale.

Il dibattito giuridico si riflette anche sul principale strumento di intervento sociale in materia di servizi per la non autosufficienza, il Piano Nazionale per la non Autosufficienza, e sulle risorse FNA dedicate alla sua realizzazione, laddove l'ammissibilità di contributi non collegati ad assunzioni di assistenti familiari o comunque non rendicontabili, come sono al momento i caregiver familiari, è oggetto di confronto.

Dal 2017, a livello nazionale, il principale strumento dedicato ai caregiver è il "Fondo Caregiver" oggi confluito, relativamente all'annualità 2024, nel "*Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità*" dove viene prevista una riserva di 30 mln di euro (che corrispondono a 2.373.000,00 di euro per il Piemonte) ampiamente insufficiente a rispondere alle esigenze di una platea in espansione, in particolare nelle regioni dove l'incremento della popolazione anziana vede conseguentemente crescere anche la popolazione non autosufficiente.

La Regione Piemonte mantiene tradizionalmente particolare attenzione alle tematiche legate alle fragilità sociali e, nel contesto di crescita del numero di famiglie con persone non autosufficienti che non trovano ancora una risposta alle problematiche del caregiver familiare, intende proporre una misura tesa al ampliamento degli interventi nazionali oggi inclusi nel *Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità*.

La Giunta regionale con deliberazione 9-1266/2025/XII del 23 giugno 2025 ha adottato i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse statali destinate per gli interventi a sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare; tali criteri, al fine di mantenere omogeneità di trattamento, possono essere adottati anche dal presente provvedimento con le specifiche necessarie, trattandosi di risorse regionali e aggiuntive rispetto a quelle statali.

CRITERI DI UTILIZZO DELLE RISORSE REGIONALI A SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE

Le risorse sono assegnate agli Enti Gestori della funzione socio assistenziale, di seguito Enti Gestori, afferenti agli Ambiti Territoriali Sociali (ATS), per interventi di sollievo e sostegno destinati al caregiver familiare.

Le risorse regionali sono aggiuntive rispetto alle risorse statali di cui al Decreto interministeriale 8 gennaio 2025 *“Criteri e riparto della quota parte di euro 30 milioni del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità per finanziare interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale del caregiver familiare per l’anno 2024”* e dovranno essere utilizzate dagli ATS sulla base dei seguenti criteri:

Finalità

Obiettivo primario è quello di dare sostegno e sollievo al ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare, garantendo risposte eque e omogenee sul territorio regionale, migliorando la qualità di vita e promuovendo un percorso di presa in carico globale, centrato sulla persona e sui propri familiari.

Azioni finanziabili

Le risorse sono indirizzate alla realizzazione dei seguenti tipi di interventi:

- a) interventi di assistenza diretta in favore dei *caregiver* familiari mediante l'erogazione di contributi di sollievo o assegni di cura;
- b) assistenza diretta o indiretta per la fruizione di prestazioni di tregua dall'assistenza alla persona con disabilità, attuabili con interventi di sollievo, ad esempio per il fine settimana, che favoriscano una sostituzione nell'assistenza o un ricovero in struttura residenziale aventi carattere di temporaneità;
- c) traslazione di interventi in essere a carico fino all'annualità 2024 del PNNA 2022-2024 e non più ammissibili nell'ambito delle regole del Piano medesimo.

Laddove l'intervento si traduce in tutto o in parte nell'erogazione di contributi di natura economica (assegni mensili), gli stessi devono essere trasferiti unicamente tramite bonifico bancario sul conto del beneficiario.

Riparto e utilizzo delle risorse

Le risorse sono ripartite nel contesto del fondo regionale delle politiche sociali di cui all'art. 35 del l.r. 1/2004 e s.m.i. e dovranno essere rendicontate secondo le indicazioni che verranno, successivamente, trasmesse dagli uffici regionali competenti.

Per gli interventi consistenti in tutto o in parte nell'erogazione di contributi di natura economica (assegni mensili), per i quali è prevista l'autonomia di utilizzo da parte del beneficiario, l'intervento deve essere previsto nel progetto personalizzato (PAI).

Beneficiari del contributo economico

Sono beneficiari del contributo economico le persone che svolgono le funzioni di caregiver familiare come definito dall'art. 1 comma 255 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205:

“Si definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18.”

Gli interventi devono riguardare prioritariamente caregiver di:

- persone con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato (art. 4, D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62);
- persone anziane non autosufficienti con alto bisogno assistenziale;
- persone destinatarie di programmi di accompagnamento finalizzati alla de-istituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita.

I beneficiari del contributo non devono obbligatoriamente risiedere allo stesso indirizzo della persona non autosufficiente, ma devono essere residenti o nello stesso comune o in un comune ad una distanza massima di 20 Km e, comunque, all'interno del territorio della Repubblica Italiana.

I benefici economici concessi sono aggiuntivi rispetto ad altri interventi di carattere sanitario goduti dalla persona assistita.

Non può risultare beneficiario del presente contributo il familiare di persona che usufruisce già dei contributi previsti da :

- D.G.R. 51-8960/2019 (progetti di vita indipendente),
- D.G.R. 23-3624/2012 e 39-640/2014 (interventi domiciliari a persone affette da SLA),
- D.G.R. 16-6873 del 15.5.2023 (Fondo per la Non autosufficienza)
- D.G.R. 9-1266/2025/XII del 23 giugno 2025 (c.d. Fondo caregiver).

Non può risultare beneficiario del presente contributo il familiare di persona in attesa di posto letto in struttura convenzionata con il Servizio Sanitario Regionale (SSR), ma già inserita in struttura residenziale in regime non convenzionato.

Modalità di accesso al contributo

L'ente gestore dei Servizi sociali rende nota tale opportunità, attraverso gli strumenti comunicativi che ritiene più idonei, a tutti gli utenti che sono in carico ai servizi stessi e per i quali è stato composto un PAI. L'interessato presenta domanda presso il Punto Unico di Accesso dell'Ambito Territoriale Sociale del comune di residenza della persona assistita. La domanda deve essere corredata dalla certificazione ISEE.

Il servizio preposto, sulla base dell'ordine delle graduatorie e dei relativi importi per l'accesso alle prestazioni domiciliari di cui alla D.G.R. 16-6873 del 15.5.2023, o della graduatoria per l'accesso a posti letto in strutture residenziali convenzionate con il SSR, definisce il valore del contributo mensile da erogare, in conformità alle fasce di valore di cui alle seguenti tabelle:

Beneficiari Caregiver di persone maggiorenni	
ISEE Socio-Sanitario Valore	
Fino a 10.000,00 euro	600,00 euro mensili per 12 mensilità
Fra 10.001,00 euro e 30.000,00 euro	500,00 euro mensili per 12 mensilità
Fra 30.001,00 euro e 50.000,00 euro	400,00 euro mensili per 12 mensilità
Oltre 50.000,00 euro	0,00 euro

Beneficiari Caregiver di persone minorenni	
ISEE Socio-Sanitario Valore	
Fino a 10.000,00 euro	600,00 euro mensili per 12 mensilità
Fra 10.001,00 euro e 30.000,00 euro	500,00 euro mensili per 12 mensilità
Fra 30.001,00 euro e 65.000,00 euro	400,00 euro mensili per 12 mensilità
Oltre 65.000,00 euro	0,00 euro

In relazione all'esigenza di coniugare l'utilizzo di due graduatorie separate, l'Ambito procede all'utilizzo alternato delle graduatorie, attingendo di volta in volta alla graduatoria per le prestazioni domiciliari di cui alla D.G.R. 16-6873 del 15.5.2023 ed alla graduatoria per l'accesso a posti letto in strutture residenziali convenzionate con il SSR.

Nel caso di caregiver di persone inserite nella graduatoria per l'accesso a posti letto in strutture residenziali convenzionate con il SSR, il servizio preposto, prima di concedere il contributo, dovrà accertarsi che la persona assistita non sia inserita in struttura residenziale in regime non convenzionato.

L'accesso al contributo, a parità di posizione in graduatoria deve fare riferimento alle seguenti priorità:

- caregiver non beneficiari di congedi straordinari retribuiti di cui alla L. 104/92, art. 33;
- caregiver familiari monoreddito o nuclei monoparentali;
- data di domanda della prestazione della persona assistita.

L'accesso al contributo al ruolo di caregiver non comporta la decadenza o la modifica della posizione in graduatoria per l'accesso ai servizi della persona assistita. Qualora la persona assistita sia oggetto di un servizio previsto ai sensi della D.G.R. 16-6873 del 15.5.2023 o venga inserita in struttura residenziale, il relativo familiare decade dal contributo al ruolo di caregiver.

Nei casi in cui la richiesta si riferisca a un progetto di accompagnamento finalizzato alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita, la competente UVG o UMVD redige un progetto individualizzato, anche con le eventuali prestazioni sanitarie necessarie ad una corretta cura della persona.

Il contributo, in questi casi, decorre dalla data di dimissione dalla struttura di ricovero della persona assistita.

Perdita dei requisiti e cessazione del beneficio economico

Il verificarsi di una delle cause di seguito elencate durante il periodo di concessione del contributo causa la cessazione del beneficio economico:

- decesso della persona assistita;
- decesso del beneficiario;
- insorgenza di eventi sanitari che impediscono al caregiver di svolgerne la funzione;
- accesso della persona assistita alle prestazioni domiciliari ordinarie del FNA (D.G.R. 3-2257/2020);
- inserimento della persona assistita in una struttura residenziale;
- trasferimento della persona assistita presso altra regione italiana o stato estero;
- trasferimento del caregiver presso altra regione italiana o stato estero.

Durata del contributo

La durata del contributo è stabilita fino alla concorrenza delle risorse disponibili.

Della condizione di cui al precedente paragrafo deve essere fornita comunicazione scritta al beneficiario in sede di concessione del contributo.

Rendicontazione

Le modalità di rendicontazione saranno indicate dalla Regione con successivo provvedimento del Settore Programmazione Socio-Assistenziale e Socio-Sanitaria, Standard di Servizio e di Qualità della Direzione Welfare.